



Il Codice della crisi

Correttivo-ter 2024

D. Lgs. 12/01/2019 n. 14



Avv. Alberto Michelis

BCFM Società tra Avvocati Srl

Obiettivi del correttivo

- “Codificazione” delle prassi e di orientamenti consolidati.
- Risoluzione di dubbi interpretativi.
- Introduzione di nuovi strumenti:
 - Transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi.
 - Percentuali minime di soddisfacimento nei crediti degli enti in caso di cram down.

Composizione negoziata della crisi

Presupposto oggettivo: viene confermato che può accedere anche chi è già in stato di insolvenza (art. 12).

Nomina esperto: valutazione del track record (art. 13).

Rapporti bancari: Obbligo di specifica motivazione per sospensione/revoca linee di credito (art. 16). Stabilito l'obbligo di riattivazione delle linee di credito sospese a seguito della richiesta di misure protettive, se confermate, nei confronti delle banche interessate, ferma la possibilità delle stesse di mantenere la sospensione per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

Durata: Estensione a ulteriori 180 giorni più agevole (art. 17).

Misure protettive: il decreto di fissazione dell'udienza deve essere pubblicato sul `pubblicato` nel registro delle imprese ed il tribunale può imporre modalità di notifica ad hoc (art. 19).

Transazione fiscale: anche nella CNC possono formularsi accordi transattivi per il pagamento parziale/dilazionato dei debiti fiscali (tranne risorse proprie UE). Non è però previsto il cram down (art. 23).

Concordato semplificato e Piani Attestati

Concordato semplificato - Suddivisione in classi (art. 25-sexies): l'eventuale classamento riguarderà anche i crediti privilegiati degradati al chirografo.

Piani attestati di risanamento - Contenuto minimo (art. 56): nell'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, dovranno anche essere considerati i costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Misure protettive e procedimento unitario

- **Effetti della domanda con riserva** (art. 44) viene consentito opportunamente di differenziare già dalla domanda “prenotativa” i relativi effetti, allineandoli a quelli previsti per lo strumento prescelto, se si deposita un progetto del relativo piano di regolazione della crisi. La disposizione consente di escludere, per gli accordi di ristrutturazione e il Piani di Ristrutturazione omologati, gli effetti della domanda di concordato ed in particolare il divieto di pagamento dei creditori anteriori e le autorizzazioni per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, agevolando la gestione dell’impresa nella fase più delicata dell’avvio del percorso di risanamento.
- **Misure protettive** (art. 54). Viene chiarito che le misure protettive “atipiche” possono avere anche lo stesso contenuto di quelle “tipiche” (e quindi essere concesse anche una volta esaurite queste ultime, oltre il periodo massimo di un anno previsto dall’art. 8). Ciò per a condizione del deposito della proposta e del piano: pertanto non è possibile ottenere le misure “atipiche” nel c.d. pre-concordato, fase nel quale resta confermata espressamente la disponibilità delle misure cautelari.

Accordi di ristrutturazione dei debiti

- **Trasformazione, fusione e scissione (art. 57).** Per il caso in cui l'accordo di ristrutturazione preveda anche operazioni straordinarie come trasformazioni, fusioni o scissioni vengono estese e richiamate le disposizioni dell'art. 116 applicabili nel concordato preventivo, sia in relazione al procedimento e all'efficacia di tali operazioni, sia in relazione alle relative opposizioni.
- **Transazione fiscale (art. 63).** L'adesione degli enti dovrà intervenire entro novanta giorni, salvo proroghe, di ulteriori (i) 60 giorni in caso di modifica e (ii) 90 giorni in caso di nuova proposta. **La domanda di omologazione andrà proposta una volta ottenuta l'adesione o decorsi i relativi termini** (viene risolto così un contrasto giurisprudenziale sul tema).

CRAM DOWN FISCALE

In caso di mancata adesione o di voto contrario dei creditori erariali, l'**omologazione** del piano attestato può intervenire **se l'adesione è determinante e se ricorrono congiuntamente i seguenti ulteriori requisiti:**

- l'accordo non ha carattere liquidatorio;
- l'entità dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti è pari ad almeno il 25% dell'importo complessivo;
- **il soddisfacimento dei creditori pubblici non è peggiore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale** alla data della proposta;
- il soddisfacimento dei creditori pubblici è almeno pari al 50%, esclusi sanzioni e interessi, fermo il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale (nel caso in cui gli altri creditori aderenti siano meno del 25%, la **soglia minima di soddisfacimento sale al 60%**).

CRAM DOWN FISCALE

ATTENZIONE! Non è possibile ricorrere al cram down fiscale se:

- nei cinque anni precedenti il deposito della proposta, il debitore ha concluso una **transazione fiscale poi risolta di diritto**, salvo il caso della rinegoziazione/modifica dell'accordo ai sensi dell'art. 58 (inclusi casi di successione nell'attività di un soggetto che ha concluso una transazione risolta di diritto, ovvero nei relativi debiti tributari);

ovvero

- **ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:**

- (i) il debito nei confronti dei creditori pubblici è pari o superiore all'80% del debito complessivo e
- (ii) il debito nei confronti dei creditori pubblici deriva:
 - (a) prevalentemente da omessi versamenti nel corso di 5 periodi d'imposta anche non consecutivi oppure
 - (b) per almeno un terzo dall'accertamento di violazioni realizzate con utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE (PRO)

- **Transazione fiscale (art. 64-bis).** Viene estesa anche al PRO (senza cram down);
- **Cessione d'azienda (art. 64-bis).** Quando il piano prevede, anche prima dell'omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell'azienda o di uno o più rami su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'[articolo 2560, secondo comma, del codice civile](#), dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'[articolo 2112 del codice civile](#). Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

CONCORDATO PREVENTIVO

- **Valore di liquidazione (art. 87).** Si chiarisce che “valore di liquidazione” = al *risultato netto*, dedotte le spese, dell’attività liquidatoria (beni, diritti, azioni) nella liquidazione giudiziale, con maggiorazione in caso sia possibile la cessione dell’azienda in esercizio. (Definizione importante perché rappresenta la soglia per determinare la porzione dell’attivo liberamente distribuibile secondo la “relative priority rule”, la convenienza della proposta e il cram down fiscale e previdenziale).
- **Classi obbligatorie (art. 85).** Innalzata la soglia massima delle piccole imprese da inserire nella classe, non più secondo la definizione di “impresa minore” dell’art. 2, ma solo fornitori che rispettano almeno due requisiti tra i seguenti:
 - attivo fino a 5 milioni,
 - fatturato fino a 10 milioni,
 - dipendenti fino a 50.
- **Garanzie pubbliche (art. 87).** Il piano dovrà indicare specifici fondi rischi per l’escussione delle garanzie pubbliche SACE/MCC (viene così risolto il dubbio applicativo che si era posto nella redazione dei piani e delle proposte).

CONCORDATO PREVENTIVO

- **Valore di liquidazione (art. 87).** Si chiarisce che “valore di liquidazione” = al *risultato netto*, dedotte le spese, dell’attività liquidatoria (beni, diritti, azioni) nella liquidazione giudiziale, con maggiorazione in caso sia possibile la cessione dell’azienda in esercizio. (Definizione importante perché rappresenta la soglia per determinare la porzione dell’attivo liberamente distribuibile secondo la “relative priority rule”, la convenienza della proposta e il cram down fiscale e previdenziale).
- **Classi obbligatorie (art. 85).** Innalzata la soglia massima delle piccole imprese da inserire nella classe, non più secondo la definizione di “impresa minore” dell’art. 2, ma solo fornitori che rispettano almeno due requisiti tra i seguenti:
 - attivo fino a 5 milioni,
 - fatturato fino a 10 milioni,
 - dipendenti fino a 50.
- **Garanzie pubbliche (art. 87).** Il piano dovrà indicare specifici fondi rischi per l’escussione delle garanzie pubbliche SACE/MCC (viene così risolto il dubbio applicativo che si era posto nella redazione dei piani e delle proposte).

CONCORDATO PREVENTIVO

- **Cram down nel concordato in continuità (art. 88).** Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione o voto contrario, da parte dei creditori pubblici, se la proposta di soddisfacimento risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. In tal caso il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa. (viene superato un orientamento di merito ancora più restrittivo).
- **Proposte concorrenti (art. 90).** Viene dimezzata (dal 10% al 5% dei crediti) la soglia che consente di formulare la proposta, per incentivare allo strumento.
- **Contratti pendenti (art. 94-bis).** Si chiarisce che le tutele del concordato in continuità si applicano già a far data **dalla presentazione della richiesta** e non dalla “concessione” di misure protettive e cautelari.

CONCORDATO PREVENTIVO

- **Omologazione “trasversale” nel concordato in continuità (artt. 111-112)** fissato un termine di sette giorni dalla chiusura del voto per richiedere o consentire l’omologazione in assenza di unanimità delle classi. Viene confermato che, in assenza di maggioranza delle classi, il concordato può essere omologato con l’approvazione anche di una sola classe (la c.d classe “svantaggiata” o “maltrattata”), parzialmente soddisfatta e che avrebbe ricevuto un trattamento migliore se il valore eccedente quello di liquidazione fosse stato distribuito secondo l’ordine dei privilegi.
- **Liquidazione di beni nel concordato in continuità (art. 114-bis).** Si introduce una disciplina esplicita per l’ipotesi di liquidazione di beni nel contesto di un piano in continuità. In sede di omologazione il Tribunale può nominare, per le sole operazioni di liquidazione, uno o più liquidatori e un comitato dei creditori. Le modalità di vendita devono seguire criteri di efficienza, celerità, pubblicità e trasparenza. Gli effetti sono quelli delle vendite forzate e la cancellazione dei gravami avviene su ordine del giudice, una volta riscosso il prezzo della vendita.

CONCORDATO PREVENTIVO

- **Operazioni straordinarie (art. 116).** Viene prevista la pubblicazione nel registro imprese del piano concordatario che prevede operazioni straordinarie, unitamente ai relativi progetti. Tutte opposizioni vanno presentate nel procedimento di omologazione.
- **Modifiche sostanziali del piano o della proposta (art. 118-bis).** L'imprenditore può chiedere una rinnovazione dell'attestazione e comunica la proposta modificata al Commissario Giudiziale, il quale ne riferisce al Tribunale. A seguito di modifica occorre nuova pubblicazione sul registro imprese e comunicazione ai creditori (che hanno 30 giorni per opporsi).
- **Omologazione del concordato con attribuzioni ai soci (art. 120-quater).** Si definiscono i criteri per determinare il valore effettivo riservato ai soci, con riferimento ai principi contabili applicabili in relazione al valore d'uso, sulla base dei dati risultanti dal piano.

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

- **Azioni revocatorie e di inefficacia (art. 166).** Estensione al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio l'esenzione da revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie in esecuzione del relativo piano. Il periodo "sospetto" in caso di consecuzione tra procedure decorre dalla pubblicazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva.
- **Contratti Preliminari (art. 173).** Si stabilisce che:
 - A. Il creditore ipotecario ha facoltà di impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo, contestando una sproporzione di almeno il 25% del prezzo fissato nel preliminare. Se l'impugnazione è accolta il contratto si risolve e il bene viene liquidato dal curatore, salvo che il promissario acquirente offra il pagamento della differenza accertata, prima del provvedimento del Tribunale;
 - B. Sono opponibili ai creditori di tutte le somme versate con mezzi tracciabili al debitore prima dell'apertura della procedura (e non più soltanto della metà dell'importo), in caso di subentro del curatore nel preliminare;
 - C. il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso il prezzo, ordina la cancellazione delle ipoteche e di ogni altro vincolo.

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

- **Rapporti di lavoro subordinato (art. 189).** Semplificata la disciplina di recesso e subentro del curatore. In caso di cessazione, non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute a titolo assistenziale o previdenziale nel periodo di sospensione. I termini per la presentazione della domanda di NASpl decorrono dalla comunicazione della cessazione dal curatore o delle dimissioni del lavoratore.
- **Opposizione allo stato passivo (art. 207).** Viene introdotta:
 - ➔ la possibilità di concedere termini per il deposito di ulteriori note difensive;
 - ➔ la disciplina della transazione in pendenza di opposizione, sulla quale il collegio dispone la conforme modifica dello stato passivo.
- **Programma di liquidazione (art. 213).** Durata massima 5 anni dall'apertura, salvo proroghe per particolare complessità o difficoltà delle vendite.

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

- **Azioni risarcitorie e recuperatorie (art. 215).** Viene espressamente prevista la facoltà di cessione, unitamente alle revocatorie.
- **Vendite immobiliari (art. 216).** È disposto che sia svolto almeno un esperimento di vendita il primo anno e due per i successivi.
- **Chiusura della procedura (art. 234).** Nel caso di riparti attesi da altre procedure, viene estesa la possibilità di chiusura che è già prevista in pendenza di giudizi e procedimenti esecutivi.

IL CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

- **Concordato di gruppo (art. 240)** - Può essere richiesto in caso di liquidazione giudiziale unitaria; si può presentare una domanda unitaria, oppure possono essere presentate più domande tra loro coordinate. Resta in ogni caso ferma l'autonomia delle singole masse, anche con riguardo all'illustrazione di convenienza.
- **Esame della proposta e comunicazioni ai creditori (art. 241)** - in caso di più proposte di concordato, **tutte** devono essere sottoposte all'approvazione dei creditori (non più solo quella scelta dal comitato), salva l'individuazione di una o più proposte maggiormente convenienti, secondo valutazione congiunta di curatore e comitato dei creditori.
- **Approvazione (art. 244)** - in caso di più proposte, si considera approvata quella votata con "maggioranza più elevata dei crediti ammessi", fermo il criterio cronologico in caso di parità.

IL CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

- **Omologazione (art. 245)** - in caso di contestazione della convenienza, la valutazione di cram down del Tribunale riguarda il trattamento del credito in misura non inferiore all'ipotesi di prosecuzione della liquidazione giudiziale (anche in caso di voto contrario determinante degli enti fiscali e contributivi).
- **Provvisoria esecutività del decreto di omologazione (art. 246)** – l'efficacia del decreto di omologazione è anticipata alla sua pubblicazione (e non è quindi più condizionata al passaggio in giudicato). Le opposizioni allo stato passivo pendenti si interrompono e possono essere riassunte. La Corte d'Appello, se ricorrono gravi e fondati motivi, può sospendere l'esecutività del decreto.
- **Esecuzione del concordato (art. 249)** - in caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione, sono fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione e i relativi provvedimenti.

Fine

Avv. Alberto Michelis

Patrocinante in Cassazione



BCFM Società tra Avvocati S.r.l. - Via Leopardi n. 14 - 20123 Milano